

CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA, VARIAZIONI, DOCUMENTI, DESCRIZIONI

- Articolo 1 OGGETTO DELL' APPALTO
- Articolo 2 AMMONTARE E DURATA DELL' APPALTO
- Articolo 3 FORMA DELL'APPALTO
- Articolo 4 OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO
- Articolo 5 PREZZI DI APPALTO
- Articolo 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
- Articolo 7 SVOLGIMENTO DEI LAVORI
- Articolo 8 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 9 DOMICILIO DELL'APPALTATORE
- Articolo 10 OBBLIGHI TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
- Articolo 11 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
- Articolo 12 OSSERVANZA DI LEGGI, NORME, REGOLAMENTI E CONOSCENZA DEL \ CAPITOLATO
- Articolo 13 SCELTA DELL'APPALTATORE
- Articolo 14 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- Articolo 15 GARANZIE CAUZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE
- Articolo 16 SUBAPPALTI
- Articolo 16bis PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
- Articolo 17 TRATTAMENTO DEL LAVORATORI
- Articolo 18 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI, LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
- Articolo 19 PIANO DI SICUREZZA E RIUNIONI DI COORDINAMENTO
- Articolo 20 PROPRIETA' INTELLETTUALE
- Articolo 21 BREVETTI DI INVENZIONE
- Articolo 22 DOCUMENTI CONTABILI
- Articolo 23 DOCUMENTAZIONE TECNICA FINALE
- Articolo 24 CARTELLI ALL' ESTERNO DEL CANTIERE
- Articolo 25 RINVENIMENTI, PROPRIETA' DEI MATERIALI DI RECUPERO E DEMOLIZIONE

CAPITOLO III

RAPPRESENTANZA TECNICA DELLE PARTI

- Articolo 26 DIREZIONE LAVORI
- Articolo 27 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI DELL'APPALTATORE
- Articolo 28 DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

CAPITOLO IV

OBBLIGHI ED ONERI DELLE PARTI

- Articolo 29 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
- Articolo 29bis OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL' APPALTATORE
- Articolo 30 OBBLIGHI ED ONERI DEL COMMITTENTE
- Articolo 31 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

- Articolo 32 ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
Articolo 33 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

CAPITOLO V

ESECUZIONE DEI LAVORI

- Articolo 34 INIZIO E CONSEGNA DEI LAVORI
Articolo 35 SOSPENSIONI, PROROGHE E RIPRESA LAVORI
Articolo 36 ULTIMAZIONE, CONSEGNA LAVORI E AVVISO AI CREDITORI
Articolo 37 ANTICIPAZIONE ALL'APPALTATORE
Articolo 38 PREZZI D'APPALTO, PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO DEI LAVORI
Articolo 39 CONTO FINALE, RATA A SALDO
Articolo 40 PENALE PER RITARDO

CAPITOLO VI

COLLAUDO, MANUTENZIONE

- Articolo 41 OGGETTO DEL COLLAUDO
Articolo 42 TERMINI DEL COLLAUDO O DELLA REGOLARE ESECUZIONE
Articolo 43 MANUTENZIONE ORDINARIA

CAPITOLO VII

CONTROVERSIE, ARBITRATO, SCIoglimento, RESCISSIONE.

- Articolo 44 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
Articolo 45 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO- ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI-
RECESSO
Articolo 46 RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA, RISERVE
Articolo 47 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 48 ARBITRATO
Articolo 49 ESECUZIONE D'UFFICIO E RESCISSIONE CONTRATTUALE

CAPITOLO VIII

RESPONSABILITA'

- Articolo 50 GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITA' DELL'OPERA
Articolo 51 DANNI DI FORZA MAGGIORE
Articolo 52 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

CAPITOLO IX

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

- Articolo 53 NORME GENERALI
Articolo 54 EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI E LORO PREZZI
Articolo 55 REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI-PREZZO CHIUSO

CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA, VARIAZIONI, DOCUMENTI, DESCRIZIONI

Articolo 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto:

l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale, opere edili, e precisamente di:

- Asilo nido Via Donatello
- Scuole Materne
- Scuole Elementari
- Scuola Media
- Palestre
- Centri Sportivi
- Campi da tennis
- Cimiteri
- Biblioteca
- Alloggi di proprietà comunale
- Parchi pubblici
- Centro Integrato
- Immobili vari di proprietà comunale

Materiali, attrezzature e mezzi d'opera sono tutti quelli occorrenti per lo svolgimento dei lavori e prestazioni sopra specificate.

Dovrà essere svolta la manutenzione edile dei sopra citati immobili e degli impianti idraulici e idro-sanitari al loro servizio, in principal modo:

- scavi eseguiti con mezzi meccanici e/o a mano, per fondazioni, massetti e posa tubazioni impianti idrici, idrico-sanitari e gas;
- esecuzione di fondazioni anche armate, massetti e sottofondi;
- realizzazione e ripristino, anche parziale di murature in cemento armato, blocchi di cls e laterizio, a qualunque altezza anche con l'ausilio di ponteggi e mezzi meccanici elevatori;
- riprese e formazione di intonaci su pareti verticali e plafoni interni ed esterni, a qualunque altezza anche con l'ausilio di ponteggi e mezzi meccanici elevatori;
- assistenza muraria e realizzazione tracce in murature di qualunque materiale per ricerca perdite e/o guasti su reti tecnologiche (idriche, elettriche, linee dati, ecc.);
- Riparazioni infissi e serramenti in genere e loro ferramenta;
- Sostituzione serramenti e parti vetrate;
- Sostituzione e ricorso tegole e parti di coperture immobili, a qualunque altezza anche con l'utilizzo di ponteggi e/o mezzi meccanici, autoscale, piattaforme aeree;
- Pulizia di canali di gronda, terrazze e coperture piane, a qualunque altezza, con l'uso di mezzi meccanici elevatori (autoscale, piattaforme aeree, ecc.);
- Lavaggio, aspirazione, disostruzione di reti e condotte fognarie (all'interno ed all'esterno degli immobili), fosse settiche, pozzetti ispezione, pozzetti alloggio pompe sollevamento liquami, eseguito con macchina autocarrata ad alta pressione idraulica e apposito personale;

Sono comprese, altresì, le forniture di materiale, anche per l'esecuzione di lavori di manutenzione edile ed idraulica eseguiti direttamente da personale comunale.

La ditta dovrà essere in grado di disporre di tutte le apparecchiature e macchinari necessari alla manutenzione, riparazione e realizzazione degli interventi che dovessero essere necessari

Dovrà essere garantita la reperibilità di personale 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno per l'esecuzione di interventi di emergenza. Il tempo massimo di intervento, eseguito a richiesta, è di 4 ore. In caso di inadempienza saranno applicate le penali di cui all'art. 40.

Articolo 2

AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

AMMONTARE DELL'APPALTO:

L'importo a base d'asta dei lavori e delle provviste dell'appalto è stabilito in € 126.000,00.= centoventiseimila/00) di cui € 41.580,00= soggetti a ribasso, € 2.520,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 81.900,00= per incidenza di mano d'opera non soggetti a ribasso; il tutto + IVA

Rilevato che il quadro economico dei lavori prevede una spesa complessiva di € 153.720,00= così suddivisa:

importo stimato lavorazioni soggette a ribasso	€ 41.580,00
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.520,00
incidenza mano d'opera non soggetta a ribasso	<u>€ 81.900,00</u>
Totale lavori a base d'asta	€ 126.000,00
IVA 22%	<u>€ 27.720,00</u>
TOTALE GENERALE	<u>€ 153.720,00</u>

l'importo di cui sopra risulta suddiviso nel periodo di appalto anni 2015-2016, nel seguente modo

anno 2015	
importo stimato lavorazioni soggette a ribasso	€ 20.790,00
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.260,00
incidenza mano d'opera non soggetta a ribasso	<u>€ 40.950,00</u>
Totale lavori a base d'asta	€ 63.000,00
IVA 22%	<u>€ 13.860,00</u>
TOTALE GENERALE	<u>€ 76.860,00</u>
anno 2016	
importo stimato lavorazioni soggette a ribasso	€ 20.790,00
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.260,00
incidenza mano d'opera non soggetta a ribasso	<u>€ 40.950,00</u>

Totale lavori a base d'asta	€ 63.000,00
IVA 22%	€ 13.860,00
TOTALE GENERALE	€ 76.860,00

Il contratto è stipulato a misura in base alle norme di legge e regolamenti vigenti.

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 D.Lvo n. 163/2006 per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più, quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite; per la loro esecuzione sono fissati nel presente Capitolato di Appalto prezzi invariabili per l'unità di misura e per ogni specie di lavoro.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006.

Potranno essere richieste all'Appaltatore prestazioni occorrenti per i lavori, a misura e in economia, secondo le modalità in seguito stabilite, e valutate come stabilito nell'Elenco Prezzi Unitari.

La Ditta non potrà pretendere compensi straordinari qualora l'importo dei lavori eseguiti non raggiunga l'importo a base di gara, o per la mancata o limitata effettuazione dei lavori in oggetto, dato il carattere manutentivo dell'appalto.

Tutti i prezzi relativi alle opere da eseguire sono comprensivi dei costi per le certificazioni previste dalle leggi vigenti (certificazioni e documenti previsti dalla legge 46/90 etc...) e di tutte le spese ed oneri accessori.

Categoria prevalente – OG1 - Classifica I (fino a € 258.228,00)

Per l'esecuzione dei lavori costituisce requisito sufficiente il possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG1 classifica I oppure il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art.90 del DPR 207/2010 ossia:
- importo dei lavori analoghi (ossia lavori di manutenzione immobili) eseguiti nel quinquennio antecedente l'invio della lettera d'invito non inferiore all'importo di € 126.000 IVA esclusa,

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nello stesso periodo non inferiore al 15% quindici per cento del predetto importo dei lavori ossia non inferiore a € 18.900 IVA esclusa . Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. L'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto precedente.

- la seguente attrezzatura tecnica:
attrezzature idonee per l'esecuzione di interventi nel settore edile ed impianti idrico-sanitari (per esempio riprese intonaci, rifacimento sottofondi e pavimentazioni interne ed esterne, manutenzione coperture anche mediante l'ausilio di ponteggi e autoscale nonché per ripristino e/o sostituzione accessori e componenti impianti idrico-sanitario, sostituzione parti di impianti idrico-sanitario, idraulico, scarico acque e riscaldamento, ecc.);

L'appalto non prevede opere scorporabili.

I lavori sono appaltanti a misura e l'aggiudicazione avverrà mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara. Sono quindi accettate solo offerte in diminuzione.

Potranno essere richieste all'Appaltatore prestazioni occorrenti per i lavori, a misura e in economia, secondo le modalità in seguito stabilite, e valutate come stabilito nell'Elenco Prezzi Unitari.

Tutti i prezzi relativi alle opere da eseguire sono comprensivi dei costi per le certificazioni previste dalle leggi vigenti e di tutte le spese ed oneri accessori.

DURATA DELL'APPALTO:

Le opere, prestazioni e forniture oggetto del presente Capitolato, **avranno inizio dalla data del verbale di consegna e termine il 31.12.2016.**

I lavori dovranno essere svolti dall'impresa con proprio personale ed attrezzature, salvo i casi di subappalto come di seguito specificato.

Dovranno perciò essere forniti dall'appaltatore tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori, come pure tutti gli attrezzi in dotazione agli operai.

Articolo 3

FORMA DELL'APPALTO

I lavori sono appaltati a misura in base alle norme di legge e regolamenti vigenti

L'affidamento dei lavori avverrà mediante cottimo fiduciario con il criterio del ribasso percentuale unico su tutti i prezzi unitari indicati nel relativo elenco prezzi ai sensi dell'art 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/06;

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 D.Lvo n° 163/2006 per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più, quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite; per la loro esecuzione sono fissati nel presente Capitolato di Appalto prezzi invariabili per l'unità di misura e per ogni specie di lavoro.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 4

OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Restano esclusi dall'appalto i lavori e forniture che l'Amministrazione Appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra Ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

Articolo 5

PREZZI DI APPALTO

7/41

I prezzi unitari in base ai quali, sotto la deduzione del pattuito ribasso offerto, saranno pagati i lavori e le forniture, per l'intero periodo di appalto, risultano dall'Elenco Prezzi Unitari allegato.

Per eventuali nuovi prezzi si applica il disposto dell'articolo n° 163 del D. P. R. n° 207/2010, e come indicato nell'elenco prezzi unitari

Per i prezzi non contemplati nel presente elenco prezzi, si farà riferimento, per l'intero periodo di appalto, nell'ordine al Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche - Regione Lombardia – anno 2011, in subordine, listino Camera di Commercio di Milano - anno 2011 trimestre quarto.

Articolo 6

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto, e in essi sono richiamati, così come previsto dall'art. 137 del DPR 207/2010 i seguenti documenti :

- a) il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 145 del 19/4/2000 se menzionato nel bando o nell'invito
- b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto
- c) l'Elenco prezzi unitari
- d) Piani di sicurezza previsti dall'art.131 del D.Lvo n° 163/2006
- e) Le polizze di garanzia

Eventuali disegni costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione dei lavori si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Articolo 7

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

I lavori dovranno essere svolti dall'impresa con proprio personale ed attrezzature. Dovranno perciò essere forniti dall'appaltatore tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori, come pure tutti gli attrezzi in dotazione agli operai nonché i macchinari necessari.

Ogni intervento, in relazione all'incarico assunto, sarà richiesto dal competente Ufficio Tecnico Comunale mediante ordine lavoro scritto, trasmesso anche mediante fax, o telefonico nei casi di urgenza.

L'ordine di lavoro specificherà, ove possibile:

- lavori e prestazioni richieste,
- indicazioni circa tipo ed uso dei materiali, attrezzi e mezzi d'opera.

Qualora vengano richieste prestazioni in economia, le bolle giornaliere di tali prestazioni e le forniture di materiali inerenti i lavori, dovranno essere viste dal personale presente sul posto dell'intervento e sottoposte all'Ufficio Tecnico in giornata. In caso contrario le stesse non verranno considerate e contabilizzate.

Salvo diversa indicazione riportata sull'ordine di lavoro, in relazione all'urgenza, il tempo utile per l'inizio dei lavori è fissato in 2 (due) giorni. Nel caso di interventi urgenti, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, detto termine potrà essere inferiore.

In relazione ai lavori, il tempo utile per l'inizio degli stessi, potrà essere anche inferiore a giorni 2 (due), potrà essere anche di carattere tempestivo, a seguito di disposizione verbale, telefonica, scritta tramite fax dal personale dell'ufficio tecnico.

La Ditta dovrà garantire la presenza di personale altamente specializzato per eventuali interventi d'urgenza tutti i giorni dell'anno anche nei periodi di luglio e agosto o durante le festività natalizie e pasquali, 24 ore su 24.

L'impresa è comunque tenuta all'immediata messa in sicurezza del sito segnalato, al fine di ridurre al minimo eventuali pericoli per la collettività, con intervento di urgenza nel tempo massimo di intervento, eseguito a richiesta, è di 4 ore.

Detto personale, in caso di necessità dovrà, su richiesta telefonica, scritta o tramite fax dell'Amministrazione Comunale, essere presente sull'impianto per le verifiche entro 4 ore ed avviare l'esecuzione dei lavori richiesti nelle successive 8 ore naturali e consecutive alla chiamata. Nel caso di interventi urgenti, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, detto termine potrà essere inferiore.

I lavori iniziati non possono essere interrotti salvo i casi di interruzione o sospensione previsti dal Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche e sempre previa autorizzazione della D.L..

Risultano a carico dell'Impresa tutti i danni derivanti dalla mancata o ritardata effettuazione dei lavori.

La Ditta dovrà garantire un piano di costante reperibilità in modo da poter assicurare l'esecuzione immediata di interventi urgenti, anche al di fuori del normale orario di lavoro.

I numeri di telefono cellulare del personale reperibile dovrà essere fornito all'Amministrazione Comunale entro 15 giorni dall'aggiudicazione. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'ufficio tecnico comunale.

Nel caso in cui, in condizioni d'emergenza, il numero di telefono di reperibilità non risulti attivo, o non sia possibile mettersi in contatto con il tecnico reperibile, la ditta sarà ritenuta responsabile di eventuali danni che dovessero verificarsi a cose o persone e sarà tenuta al versamento delle sanzioni di cui al successivo art.

40

Articolo 8

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

La prestazione inerente al presente appalto viene effettuata nell'esercizio d'impresa e pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Tale importo dovrà essere sommato a quelli di cui sopra, nella percentuale vigente al momento dei pagamenti e sarà a carico dell'Amministrazione Appaltante.

L'aliquota percentuale applicata ed il relativo importo verranno indicati preventivamente dall'Amministrazione Appaltante, su richiesta dell'Appaltatore, dovendo essere contemplati all'interno della fattura emessa da quest'ultimo.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà eleggere nel contratto il domicilio a tutti gli effetti di legge così come prescritto nel decreto Ministero LL.PP. n° 145 del 19/04/2000 articolo 2

Articolo 10

OBBLIGHI TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
2. In particolare, l'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessate a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003.
5. L'appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, con cadenza settimanale / quindicinale / mensile, per il periodo di riferimento, l'elenco di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante.
6. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

Articolo 11

10/41

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

- 1 - L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle forniture e noli richiesti, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali manufatti in c.a., condotte, linee elettriche di servizio ecc., la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in genere di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione ai prezzi offerti, nonché sotto l'aspetto della sicurezza.
- 2 - A tal fine l'impresa deve presentare - al momento della partecipazione alla gara di appalto e contestualmente all'offerta - una dichiarazione, come previsto nella lettera d'invito
L' Appaltatore, alla luce delle dichiarazioni sottoscritte, non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Articolo 12

OSSERVANZA DI LEGGI, NORME, REGOLAMENTI E CONOSCENZA DEL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

- 1 - L'appalto è regolato - oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale e per quanto non sia in contrasto con le norme dello stesso - anche:
 - a) dal D.L.vo n° 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
 - b) dal Capitolato Generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n° 145 del 19/ 04/2000 e successive modifiche ed integrazione
 - c) dal Regolamento 207/2010 per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici e successive modifiche ed integrazioni,
 - d) da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istituzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione delle opere pubbliche
- 2 - L'Appaltatore - con la firma del contratto - dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.
- 3 - Tutte le facoltà che nei predetti, Capitolato e Regolamento, sono devolute all'ingegnere Capo e all'ispettore del Genio Civile, nonché al Ministero dei Lavori Pubblici, si intendono qui attribuite al Direttore dei Lavori, designato dall'Amministrazione Appaltante.
- 4 - In particolare, l'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:
 - a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre

malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere la malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull'assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, ecc. L'impresa esecutrice, prima dell'inizio dei lavori, dovrà inviare alla Stazione Appaltante copia dell'iscrizione alla CCIAA, con data non anteriore a mesi tre, l'indicazione del CCNL applicato e relativi accordi integrativi, nonché dichiarazione in merito alla regolarità degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei lavoratori subordinati: INPS, INAIL, Cassa Edile.

- b) Di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni. L'impresa esecutrice comunicherà alla Stazione Appaltante, anche nella persona del Direttore dei Lavori, i seguenti nominativi:
RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)
RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
Addetti alla gestione delle emergenze;
- c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità statali, regionali, provinciali, comunali, delle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade Statali, delle Poste e Telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguire le opere, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione Appaltante, essendoci di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato;
- d) della normativa vigente in merito all'impiego dei materiali, mezzi, sostanze e prodotti richiesti dal presente appalto, tenendo presente che - per quanto riguarda l'impiego dei materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali - L'Appaltatore, su richiesta della Direzione dei Lavori, è tenuto all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici. L'impresa esecutrice è tenuta a consegnare alla Stazione Appaltante, anche nella persona del Direttore dei Lavori, le schede rilasciate dal produttore delle sostanze e dei prodotti utilizzati nell'esecuzione delle opere, quando questi possono pregiudicare la salute e la sicurezza dei futuri utilizzatori;
- e) di tutte le norme prescritte da leggi, decreti, disposizioni, ecc., che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori
- f) dal D.L.vo n° 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché le disposizioni legislative e regolamenti vigenti relative alla materia dei lavori pubblici non incompatibili con il citato codice
- g) dalle Leggi antimafia
- h) Ove il presente capitolato speciale non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme relative ai lavori compresi nel presente appalto emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme U.N.I. - C.I.G., le norme C.E.I., le tabelle C.E.I. - U.N.E.L., le norme dell'A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificate e/o sostituite che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Articolo 13

SCELTA DELL'APPALTATORE

I concorrenti di cui all'art. 34 –comma 1- del D.Lgs. 163/2006 costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del medesimo D.Lgs. 163/2006; nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell'U.E. alle condizioni di cui all'art. 3, comma 7, del D.P.R. 34/2000.

Le modalità di gara sono regolamentate nella lettera d'invito.

Articolo 14

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione appaltante comunicherà - entro cinque giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva - l'esito all'aggiudicatario e a tutti i concorrenti.

Si darà applicazione a quanto previsto dall'art 79 del d.lgs 163/06 ed in particolare quanto previsto dal comma 5 lettere da a) a b ter) del medesimo articolo.

Si applicherà integralmente l'art 11 del d.lgs 163/06.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti per l'affidamento dei lavori.

Articolo 15

GARANZIE CAUZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'articolo 75 del D.Lvo n° 163/2006 l'impresa partecipante e/o le associazioni temporanee di impresa e/o i consorzi devono prevedere le garanzie sotto indicate.

Cauzione provvisoria per partecipare alla gara.-

Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

La garanzia deve essere presentata mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alla scheda tipo 1.1 del D.M. 12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, secondo quanto previsto dall'art. 75, comma 4, 5, 6 e 8 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate. Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già formalmente costituiti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 128 del regolamento

Garanzia contrattuale per la stipula del contratto –(art. 113 comma 1 D.Lvo n° 163/2006):

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso

superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. La garanzia fidejussoria definitiva è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa fideiussoria, anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alla scheda tipo 1.2 del D.M. 12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile., in osservanza di quanto disposto dall'art. 113 del Codice. Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto
3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
7. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota

Riduzione delle garanzie:

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 7, dell'art. 75, comma 7, e dell'art. 113, comma 1, del Codice, l'importo della garanzia provvisoria e della garanzia fideiussoria definitiva è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000..
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

Polizza assicurativa verso terzi durante i lavori. (art. 129 comma 1 D.Lvo n° 163/2006)

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, e dell'art. 125 del Regolamento, l'appaltatore è obbligato a produrre, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, così quantificate:
 - A) Partita 1 - Opere - importo di contratto maggiorato dell'IVA
 - B) Partita 2 - Opere preesistenti – per almeno € 127.173,46 (centoventisettemilacentosettantatre/46)
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice; esse coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota

Articolo 16

SUBAPPALTI

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 sono subappaltabili nella misura massima del 30 % in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'operatore economico al quale è affidato il subappalto o il cottimo. Il contratto di subappalto deve riportare, a pena di nullità assoluta,

un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla tipologia e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice dei contratti;
 - 3) i dati relativi al subappaltatore necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio da parte della Stazione Appaltante del DURC di quest'ultimo;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
1. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
 2. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) ai sensi dell'art. 118 comma 4 del Codice dei contratti l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; il subappaltatore deve rispettare gli obblighi di cui all'art. 13, comma 4, del presente capitolato;
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della tipologia dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Milano, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza;
 - e) l'appaltatore deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori secondo quanto indicato nell'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.
 3. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, secondo periodo, del regolamento, in caso di ottenimento del DURC del subappaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione

degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio.

4. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I subaffidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al R.U.P e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, con l'indicazione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento e la denominazione del soggetto affidatario, e l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12-bis del presente capitolato unitamente a una o più dichiarazioni di quest'ultimo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice dei contratti;
5. Ai fini del presente articolo il cottimo di cui all'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.
6. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, definita "distacco di manodopera" lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia)
 - di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati.
 - che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006. La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal presente articolo.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

ARTICOLO 16 bis

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'appaltatore è obbligato a trasmettere tempestivamente e comunque entro 20 giorni dall'emissione di ciascun stato di

avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

2. Nei rapporti con i propri subappaltatori, l'appaltatore è tenuto ad accordare termini e condizioni di pagamento non meno favorevoli rispetto a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", che devono essere fissati per iscritto nel contratto di subappalto.
3. L'affidatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende l'emissione del successivo certificato di pagamento a favore dell'affidatario.
4. In caso di cessione del credito, l'appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, entro 30 gg dal rilascio della certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 185/2008, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per lo stato di avanzamento lavori oggetto di certificazione. In caso di mancata ottemperanza, il pagamento e la certificazione delle rate di acconto relative agli stati di avanzamento lavori successivi e della rata di saldo sono sospesi.
5. La Stazione Appaltante non procederà all'emissione dei certificati di pagamento né del certificato di collaudo o di regolare esecuzione se l'appaltatore non avrà ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 17

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) l'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Milano delle maestranze impiegate nell'appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
 - c) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. La Stazione Appaltante dà comunicazione dell'inadempienza all'Impresa con nota raccomandata, e invita alla regolarizzazione entro 15 gg. L'Impresa sarà comunque tenuta ad eseguire le prestazioni richieste in esecuzione del presente capitolato speciale d'appalto e nel contratto.

In caso di non regolarizzazione nel termine assegnato, il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Durc, può essere disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali

e assicurativi e cassa edile su loro indicazione. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio nei confronti dell'appaltatore.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una trattenuta delle 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previo rilascio di Durc regolare.

In caso di ottenimento del DURC dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, propone, ai sensi dell'art 135 comma 1 del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni

3. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contratto, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice. I pagamenti effettuati ai lavoratori sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
4. In ogni momento il direttore dei lavori e, per il suo tramite, il responsabile del procedimento, possono richiedere all'appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, da parte delle autorità competenti, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla è punito da parte delle autorità competenti, con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

Articolo 18

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI, LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

1 - L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. **L'Elenco prezzi unitari prevede apposite maggiorazioni sul solo costo orario della manodopera per lavori notturni (dalle 22.00 alle 06.00) e festivi.**

2 - Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

3 - All'infuori dell'orario normale - come pure nei giorni festivi - l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedono la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

Articolo 19

PIANO DI SICUREZZA E RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Il Piano di sicurezza contiene l'individuazione, l'analisi, e la valutazione dei rischi, le procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà prendere visione degli atti tecnici di progetto, del piano di sicurezza e di coordinamento e dei suoi allegati - in particolare dei calcoli statici a mezzo di ingegnere di sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile, e di esprimere, quindi, in merito alla sua fattibilità, un parere favorevole incondizionato, assumendo piena ed intera responsabilità tanto del progetto quanto dell'esecuzione dell'opera. La presa visione del progetto, del piano di sicurezza e di coordinamento (art.12 D.Lgs 494/96) e dei suoi allegati, dovrà essere considerata anche sotto l'aspetto della sicurezza per la fase realizzativa. L'impresa, a tale proposito e per tali parametri, potrà suggerire eventuali integrazioni alle misure generali di sicurezza previste nel piano. Queste saranno accolte dal Coordinatore, se ritenute migliorative, ai fini della sicurezza e non comporteranno alcun costo aggiuntivo.

L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, una proposta di integrazione al piano di sicurezza e al piano di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere, sulla base della propria esperienza. Queste dovranno essere accolte dal Coordinatore per la fase di esecuzione della sicurezza se ritenute migliorative. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Ai sensi dell'articolo 131 del D.Lvo n° 163/2006 il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 devono essere seguite le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sul cantiere, in attuazione della Direttiva CEE 92/58.

In particolare, quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, l'impresa deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:

- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
- vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
- prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza del cantiere, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale (articolo 131 del D.Lvo n° 163/2006)

RIUNIONI PER IL COORDINAMENTO SULLA SICUREZZA DEL CANTIERE:

L'Appaltatore ha l'obbligo di partecipare alle riunioni per il coordinamento dei lavori per la sicurezza del cantiere che si svolgeranno alla presenza della Stazione Appaltante.

Le riunioni avranno luogo nella sede indicata della Stazione Appaltante, di norma due ogni cinque giorni lavorativi, dietro invito della Stazione Appaltante stessa ed ogni qual volta questa lo ritenga necessario.

L' Appaltatore deve essere rappresentato dal Direttore tecnico o suo delegato, muniti dei più ampi poteri per poter concordare e garantire la predisposizione degli accorgimenti e/o varianti necessari ad una corretta conduzione dei lavori e di garantire un' economia nell' esecuzione dell'opera ed una migliore riuscita della stessa.

Ove l' Appaltatore non sollevi eccezioni entro quindici giorni dalla data della riunione, le direttive si intenderanno accettate e per le stesse non sarà più possibile avanzare pretese o riserve di sorta.

Le eccezioni pretese o riserve sollevate dall'Appaltatore devono essere comunicate per iscritto entro i quindici giorni citati e non esimono lo stesso dall'eseguire quanto ordinato, salvo disposizione contraria della Stazione Appaltante.

Di ogni riunione verrà esteso apposito verbale, firmato dalla Stazione Appaltante e dagli appaltatori presenti, che avrà valore di ordine di servizio.

Articolo 20

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Le idee originali espresse nel progetto e negli allegati tecnici sono e restano di proprietà dei progettista e non possono essere divulgate od utilizzate se non mediante preventiva autorizzazione, salvo quanto disposto per legge.

Articolo 21

BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che l'amministrazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Articolo 22

DOCUMENTI CONTABILI

I documenti contabili per l'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal Direttore dei Lavori, anche con l'ausilio di collaboratori, e saranno i seguenti:

- a) libretto delle misure;
- b) le liste settimanali
- c) registro di contabilità
- d) stati di avanzamento lavori;
- e) certificati di pagamento degli acconti
- f) il conto finale e la relativa relazione

i libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione sul conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.

I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'esecutore.

I certificati di pagamento e la relazione sono firmati dal RUP.

Articolo 23

DOCUMENTAZIONE TECNICA FINALE

A fine lavori l'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante la redazione dei disegni esecutivi as-built su supporto informatica (con estensione dxf. o dwg.) con quote e misure di quanto realizzato.

Non sarà accettata la consegna dei lavori, se prima l'Appaltatore non avrà ottemperato a quanto sopra.

Articolo 24

CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'impresa ha l'obbligo di fornire, qualora richiesto dalla Stazione appaltante, in opera a sue cure e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati l'amministrazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'impresa, del Progettista, del Direttore dei Lavori, il Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione della sicurezza (D.L. 494 art.3 comma 6) e dell'Assistente ai lavori, ed anche, ai sensi dell'Articolo 18, sesto comma, legge 19 marzo 1990, n. 55, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti.

Articolo 25

RINVENIMENTI, PROPRIETA' DEI MATERIALI DI RECUPERO E DEMOLIZIONE

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato.

L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigerà verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

I materiali provenienti da recuperi o demolizioni resteranno in proprietà dell'Amministrazione, e per essi il Direttore dei Lavori potrà ordinare all'Appaltatore la cernita, l'accatastamento, e la conservazione in aree idonee dei cantieri, intendendosi di ciò compensato con i prezzi delle demolizioni relative.

Tali materiali potranno essere reimpiegati dall'Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del Direttore dei Lavori.

CAPITOLO III

RAPPRESENTANZA TECNICA DELLE PARTI

Articolo 26

22/41

DIREZIONE LAVORI

L'Appaltante provvederà, secondo quanto fissato dalla normativa vigente, alla nomina di un Direttore dei Lavori, del personale di sorveglianza e del domicilio di essi, verrà comunicata all'Appaltatore all'atto della stipulazione del contratto.

L'Amministrazione concede ampio mandato personale al Direttore dei Lavori, quale suo rappresentante, per quanto attiene all'esecuzione tecnica ed economica, e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, purché in applicazione di atti degli organi deliberanti o del Responsabile del procedimento, con il quale manterrà costanti rapporti.

Il Direttore dei Lavori prenderà l'iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché i lavori, a cui è preposto, siano eseguiti in piena conformità con i relativi progetti, con le conseguenti specifiche tecniche e con i contratti.

Il Direttore dei Lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini lavoro, come specificato all'art. 7 "Svolgimento dei lavori" del presente Capitolato.

Articolo 27

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI DELL'APPALTATORE

1 - L'Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con ampio mandato, in conformità in quanto disposto all'art. 11 del Capitolato Generale.

2 - Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale del Direttore dei Lavori e giusto il disposto dell'art. 15 del Capitolato Generale, assistenti ed operai che non risulteranno di gradimento all'Amministrazione Appaltante.

3 - L'Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione dei Lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

Articolo 28

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

1 - L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione del cantiere ad un tecnico, che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.

2 - Il Direttore tecnico di cantiere sarà il Direttore tecnico dell'impresa appaltatrice, in ogni caso, un tecnico che sia regolarmente iscritto all'Ordine professionale.

3 - Il predetto tecnico deve essere di gradimento dell'Amministrazione Appaltante.

4 - Nel caso in cui il tecnico fosse un libero professionista, egli deve rilasciare una dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico.

5 - Il Direttore di cantiere - quale collaboratore dell'Appaltatore - ha la responsabilità dell'organizzazione del cantiere e della conduzione dei lavori, e, quindi, predispone l'attività necessaria e le cautele necessarie all'esecuzione dei lavori, in relazione e in applicazione anche delle prescrizioni contenute nel piano per la sicurezza del cantiere. Pertanto, egli è responsabile di eventuali danni causati a terzi per l'imprudente o difettoso svolgimento dei lavori predetti, nonché è responsabile dell'incolumità degli addetti ai lavori.

6 - Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano suddetto da parte di tutte altre eventuali imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori e dell'azione di coordinamento tra le stesse imprese subappaltatrici (art. 7 D.L.gs 626/94).

7 - Il Direttore di cantiere deve provvedere all'esame di tutta la documentazione progettuale, dei materiali e delle apparecchiature da impiegare nei lavori, delle modalità, fasi e cicli di lavorazioni; egli dovrà, inoltre, firmare tutta la documentazione tecnica predisposta a cura dell'impresa, in segno di assunzione di ogni responsabilità in

merito. Il Direttore di cantiere provvede, inoltre, a catalogare, raccogliere ed inviare alla Stazione Appaltante, anche nella persona del Direttore dei Lavori, tutta la documentazione citata, compresa quella inerente alla salute ed alla sicurezza.

8 – Entro dieci giorni dall'avvenuta esecuzione dei lavori ordinati, il direttore tecnico dovrà provvedere a redigere la contabilità dei lavori eseguiti, nei modi previsti dalle vigenti norme in materia di OO.PP., e a trasmettere la stessa all'ufficio tecnico comunale al fine della validazione.

La contabilità sarà redatta attraverso l'uso di idoneo programma informatico specifico per la gestione della contabilità, a scelta dell'impresa aggiudicataria ma compatibile con la strumentazione informatica del Comune.

CAPITOLO IV

OBBLIGHI ED ONERI DELLE PARTI

Articolo 29

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli art. 16, 17 e 18 del Capitolato Generale del Ministero dei Lavori Pubblici dal DPR 207/2010 ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore, tutti gli oneri qui appresso indicati, che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a corpo e a misura di cui al precedente art. 2.

- a) Tutte le spese di contratto, come spese di registrazione del contratto, bollatura nella misura di legge di tutti gli allegati, diritti e spese contrattuali;
- b) Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante, quanto del personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza. A tale scopo, è fatto obbligo all'impresa esecutrice, di redigere ed applicare il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Si intendono comprese e compensate nei prezzi di appalto le assicurazioni delle maestranze e dei dipendenti a norma delle vigenti leggi ed in particolare dall'articolo 131 del D.Lvo n° 163/2006
- c) Le spese per tutte le opere e lavori necessari ad allestire il cantiere, nessuno escluso, compresa la recinzione provvisoria, nonché il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori. Detti locali dovranno avere una superficie idonea, al fine per cui sono destinati, con un arredo adeguato;
- d) Le spese occorrenti per il mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
- e) Il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- f) Le spese per esperienze, assaggi e prelievi, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione, forniti dall'Appaltatore agli Istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con carico dell'osservanza, sia delle vigenti disposizioni regolamentari per prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così durante le operazioni di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione

nell'ufficio della Direzione dei Lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne la autenticità;

- g) Le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provvedimenti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
- h) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;
- i) Le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;
- l) La fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
- m) La manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere alla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di ripartizione dei danni che si verificano alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 24 del Capitolato Generale;
- n) La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla Direzione dei Lavori. Le fotografie saranno del formato 18 x 24 cm e di ciascuna di esse saranno consegnate 3 copie, unicamente alla negativa. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;
- o) La fornitura all'ufficio tecnico della Stazione Appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla Direzione dei Lavori. In particolare si precisa che l'Appaltatore ha obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. Il Direttore dei Lavori, a sua volta, trasmetterà tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti, all'Amministrazione Appaltante. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
- p) La trasmissione - prima dell'inizio dei lavori e, comunque, entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna - della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. L'Appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione Appaltante - con cadenza quadrimestrale copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi partecipi previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore dei Lavori procederà comunque alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento, così indicato nel precedente articolo specifico. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
- q) Oltre quanto prescritto al precedente punto f), relativamente alle prove dei materiali da costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali, l'

apparecchiatura, il macchinario ecc.. che l'Appaltatore fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti dell'Appaltante e l'Appaltatore sarà tenuto a rimborsare all'Appaltante le spese all'uopo sostenute;

r) Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando lo smaltimento delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti. Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato della notifica - di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

Inoltre:

1 - Sarà applicata una penale pari al 10% (dieci per cento) sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti, nel caso che i pagamenti stessi debba provvedere l'amministrazione Appaltante.

2 - Tale penale sarà ridotta del 5% (cinque per cento) qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica. Nell'importo dei lavori a corpo, posto a base d'appalto, si intendono compresi e remunerati gli oneri relativi ad eventuali verifiche, sondaggi od altre operazioni necessarie alla precisa localizzazione di altri servizi od infrastrutture esistenti nel sottosuolo, interferenti con le opere da realizzare.

3 - L'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla Polizia Mineraria in data 30 marzo 1893, n.19 e del Decreto del Presidente della Repubblica che detta norme per la coltivazione delle miniere e delle cave.

4 - L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi, e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

5 - L'Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, conservandone copia a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive dei cantieri; inoltre, trasmetteranno periodicamente dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi fino all'ultimazione dei lavori, a norma dell'articolo 118 del D.Lvo n° 163/2006

6 - L'impianto nei cantieri di lavoro ad uso ufficio del personale di direzione ed assistenza, arredati, illuminati, riscaldati e muniti di impianto telefonico secondo le richieste della Direzione.

7 - Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgere il traffico e ciò secondo le particolari indicazioni della Direzione, stradale di cui al Nuovo Codice della Strada (D.L. 285 del 30 aprile 1992 e Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16.12.92).

8 - La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua.

9. La custodia diurna e notturna dei cantieri.

10 - L'impresa dovrà provvedere, (se richiesto) a sua cura e spese, al deposito di tutta la documentazione richiesta dagli organi preposti, per quanto attiene alle opere in cemento armato od in ferro o strutturali in genere, la relazione di calcolo sarà firmata dal progettista nominato dall'Amministrazione Appaltante; l'impresa

aggiudicataria dovrà comunque provvedere alla verifica della relazione, producendo al progettista una dichiarazione attestante la completa presa visione del progetto strutturale, il controllo dei relativi calcoli statici a mezzo di un ingegnere di sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità), l'accettazione dei risultati finali, la perfetta attendibilità e completezza del progetto.

Di conseguenza, l'impresa si assumerà piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera.

11 - Tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea delle aree pubbliche o private, occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

12 - L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalla sede stradale e dalle opere e delle cave di prestito.

13 - Il risarcimento degli intervenuti danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'amministrazione Appaltante ed il suo personale.

14 - La manutenzione di tutte le opere sino al collaudo provvisorio e la manutenzione straordinaria sino al collaudo definitivo.

15 - Prima di effettuare scavi di qualsiasi genere e per qualsiasi fine, anche se specificamente ordinati od autorizzati dalla Direzione dei Lavori, l'Appaltatore ha l'obbligo di accertare che nel sottosuolo interessato dallo scavo non si trovino servizi di qualsiasi genere.

Qualora risulti così accertata la presenza di uno o più servizi nella zona di scavo o anche solo in prossimità dello stesso, l'Appaltatore dovrà provvedere, previa diretta intesa con l'Ente proprietario, alla ricerca della esatta ubicazione, mediante saggi da eseguire seguendo le istruzioni dell'Ente proprietario nominato, annotando su una apposita planimetria le misure di riferimento rispetto alle opere da eseguire.

L'Appaltatore resta comunque unico responsabile per eventuali danni in qualsiasi modo da esso causati, di cui al presente articolo. Gli inerti ricavati dagli scavi e non impiegati nei reinterri sono di proprietà della Stazione Appaltante, che potrà ordinarne (a conservazione ed il deposito in località entro un raggio di 10 km. dal cantiere; se la Stazione Appaltante rinuncerà ai suoi diritti, gli inerti resteranno di proprietà dell'Appaltatore.

16 - L'impresa è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi derivanti dalla legge N. 46/90 e dal DPR 447/91 in merito alla sicurezza degli impianti, a lavori ultimati, l'impresa dovrà rilasciare dichiarazione di conformità. Per apparecchiatura acquistate da terzi, l'aggiudicatario dovrà presentare alla Stazione Appaltante la dichiarazione di conformità del fornitore. Nel caso si rendesse necessario presentare un progetto, ai sensi della legge N. 46/90 e 447/91, l'aggiudicatario dovrà predisporre tutti gli atti. Prima della consegna e della messa in servizio dell'impianto elettrico, l'installatore deve eseguire le verifiche per accertare la corrispondenza alle norme CEI.

17 - Consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Direzione Lavori senza diritto a particolari compensi. L'impresa potrà solo richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantita da eventuali danni che potessero derivare. Entro 30 giorni dal verbale di ultimazione. L'Appaltatore dovrà sgombrare dal cantiere i materiali, i mezzi d'opera e gli impianti di sua proprietà.

18 - Per quanto riguarda la fornitura di macchinari, l'impresa dovrà presentare: - relazione dettagliata illustrativa di quanto proposto, indicazione delle provenienze e cataloghi delle ditte fornitrici, dati relativi ad assorbimento,

consumi, sfasamenti, rendimenti ecc., dichiarazione di osservanza delle norme in vigore, specialmente le norme CEL.

ARTICOLO 29 bis

OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL' APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
 - e) all'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell'appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovrà essere un soggetto di comprovata competenza professionale e con l'esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire. L'appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l'elenco di cui sopra con copia del libro matricola.
2. Per i lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l'integrità, ad esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, l'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. Per lavori che comportano l'esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., l'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Articolo 30

OBBLIGHI ED ONERI DEL COMMITTENTE

Sono a carico della Stazione Appaltante i seguenti oneri:

- nomina del Direttore dei Lavori,
 - nomina del Collaudatore delle opere appaltate, sia al termine che eventualmente in corso d'opera;
 - nomina a termine di legge del Collaudatore per le opere in cemento armato od a struttura metallica.
- le pratiche di carattere tecnico - amministrative, concernenti:
- a. il rilascio della concessione edilizia e/o autorizzazioni ed eventuali successive varianti, per le quali garantisce l'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti;

- b. la definizione dei punti fissi di linea e di livello;
- c. la richiesta delle visite previste dai regolamenti,
- d. i contributi per gli allacci definitivi dei servizi;
- e. gli adempimenti connessi con il regime fiscale al quale è soggetta la proprietà;

Gli oneri riguardanti:

- a. le competenze professionali dei Progettisti, del Direttore Lavori e dei Collaudatori;
- b. i contributi alla Cassa Nazionale dei professionisti;

Articolo 31

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre, corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme UNI, CNR, CEI e delle altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione della Direzione Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
- b) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato,
- c) dai disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti, fanno parte integrante del presente capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque, totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Articolo 32

ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi (Legge 46/90), norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, UNI CIG CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.

Eventuali disegni esecutivi di maggiore dettaglio, riguardanti ogni tipo di impianto, forniti dagli esecutori, dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori almeno 60 giorni prima dell'inizio lavori, relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da eventuali relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme.

L'Appaltatore è tenuto a presentare un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto, nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione, effettuata dalla direzione lavori non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica, oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Articolo 33

APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'amministrazione Appaltante stessa potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

CAPITOLO V

ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 34

INIZIO E CONSEGNA DEI LAVORI

1 – I lavori si svolgeranno dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna lavori e termineranno il 31.12.2016

2 - Si dovranno rispettare le disposizioni previste nel nuovo codice dei contratti pubblici e delle norme in vigore e non abrogate dallo stesso codice alla data di esecuzione dei lavori

3 - L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 11, commi 9 e 12 del D.Lgs n. 163/2006 e dell'articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

4 - L'impresa esecutrice dichiara espressamente, a mezzo comunicazione scritta da inviarsi alla Stazione Appaltante, di aver ricevuto in tempo utile e di avere opportunamente visionato i capitolati ed il progetto ed i suoi allegati ed il piano della sicurezza e di coordinamento.

5 - L'eventuale consegna parziale, non produrrà alcun compenso a favore dell'Appaltatore Tale condizione sarà esplicitata nel bando di gara.

6 - L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi.

Articolo 35

SOSPENSIONI, PROROGHE E RIPRESA LAVORI

Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'articolo 158 del DPR 207/2010; per le eventuali proroghe, si applicherà l'art 159 del DPR 207/2010 si applicherà altresì l'art 160 del DPR 207/2010.

Durante i periodi di sospensione, sono a carico dell' Appaltatore gli oneri specificati nel presente capitolato.

Rimane comunque in facoltà della Stazione Appaltante, di sospendere i lavori in caso di cattiva esecuzione delle opere o di non rispondenza ai disegni di progetto, nonché alle disposizioni impartite dall'Appaltante.

Nel verbale di sospensione dovranno essere indicate le ragioni che hanno indotto l' adozione dei provvedimenti.

I verbali di sospensione e di ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall' Appaltatore ed inviati all'Amministrazione.

Articolo 36

ULTIMAZIONE, CONSEGNA LAVORI E AVVISO AI CREDITORI

L'impresa appaltatrice, non appena ultimati i lavori ed i montaggi, nonché eseguite le prove preliminari di regolare funzionamento delle apparecchiature, ne darà comunicazione scritta alla D.L.

Questa provvederà, entro i successivi 20 giorni, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato se le opere saranno riconosciute contrattuali e conformi alle buone regole dell'arte.

Se alla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori che gli verranno indicati, nel tempo prescritto.

La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato, che sarà redatto a norma di legge.

A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando l' Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute relative a danni; la garanzia contrattuale verrà trattenuta fino alla emissione del certificato di collaudo.

Articolo 37

ANTICIPAZIONE ALL'APPALTATORE

Non è ammessa l'anticipazione ai sensi di legge.

Articolo 38

PREZZI D' APPALTO, PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO DEI LAVORI

I prezzi unitari in base ai quali, sotto la deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati lavori e forniture, risultano dall'allegato ELENCO PREZZI UNITARI, con le modalità specificate dall'art.5 del presente Capitolato.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull' importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zerocinquantesimo). Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso e della ritenuta di cui sopra, raggiunga la cifra di € 15.000,00 (euro quindicimila/00).

Il pagamento in acconto verrà disposto non oltre 30 giorni dal giorno della maturazione; quello relativo al conto finale verrà emesso dopo il collaudo/CRE.

- Per il ritardo nel pagamento delle rate, saranno dovuti all' Appaltatore gli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di sconto, ai sensi dell' art. 1224 CC. che saranno corrisposti per tutto il periodo di ritardo, e ciò esclude, elimina e annulla qualsiasi pretesa di maggiori danni.

- Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Per l'effettuazione dei pagamenti in acconto saranno dal Direttore dei Lavori redatti appositi stati di avanzamento, con il seguente criterio:

- per i lavori a corpo, si valuterà la percentuale di lavoro eseguito, in base al rilievo dell'avanzamento delle opere, con riferimento alle singole voci del computo metrico. Tale singola percentuale concorrerà a fissare la percentuale unica della quota totale, dei lavori contabilizzabili, da riferire al prezzo complessivo a corpo per la determinazione dei SAL;
- per i lavori a misura, si calcoleranno le quantità effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, valutate ai prezzi contrattuali.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione ai progetti e agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.

Col certificato di ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata di acconto, qualunque sia la somma cui possa ascendere.

Articolo 39

CONTO FINALE, RATA A SALDO

Il conto finale verrà compilato, dalla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e consegnato al Collaudatore unitamente alla relazione sul conto finale e gli altri atti di rito. L'Amministrazione sottoporrà il conto finale all'Appaltatore per la firma, da effettuarsi entro 30 giorni. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'art 141 comma 9 d.lgs 163/06, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 40

PENALE PER RITARDO

Il mancato o ritardato inizio dei lavori, nonché ogni eventuale inadempienza a qualunque obbligo derivante dal presente contratto comporteranno, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, l'applicazione di penali.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Art 145 del DPR 207/2010.

La penale verrà applicata anche nel caso i cui il lavoro venga eseguito malamente e crei o pericolo o disagio ai fruitori del servizio.

Il Comune si riserva di far eseguire ad altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente, a spese dell'appaltatore.

Nei casi ritenuti più gravi, e cioè qualora si verificassero deficienze o negligenze gravi nelle conduzioni od erogazioni del presente servizio, è prevista l'applicazione, salvo i casi di forza maggiore, delle seguenti sanzioni, aggiuntive rispetto alle penali di cui ai capoversi precedenti:

- in caso di ritardata esecuzione dell'intervento rispetto al termine assegnato dal presente capitolato (2 giorni dall'ordine) o dal diverso termine indicato nell'ordine di servizio: € 100,00.- per ogni giorno di ritardo;
- in caso di ritardo nelle richieste di intervento urgente o di richiesta d'intervento in reperibilità: € 100,00.- per ogni ora di ritardo;
- in caso di mancato funzionamento del numero telefonico di reperibilità o di mancato intervento in reperibilità: da € 200,00. ad € 1.000,00.-, determinata dal Responsabile del Procedimento, in base alla gravità del danno, anche d'immagine arrecato ed alla recidività;
- in caso di non corretta esecuzione degli interventi di ripristino, la ditta sarà tenuta, oltre alla nuova esecuzione a proprie spese dell'intervento o all'esecuzione in danno al versamento di una sanzione da € 100,00.- ad € 1.000,00.-, determinata dal responsabile del Procedimento, in base alla gravità del danno, anche d'immagine arrecato ed alla recidività;

Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sul pagamento della prima fattura o dall'incameramento della fidejussione prestata in sede di stipula del contratto.

CAPITOLO VI

COLLAUDO, MANUTENZIONE

Articolo 41

OGGETTO DEL COLLAUDO

Il collaudo ha lo scopo di accertare:

- 1) se l'opera è stata eseguita a regola d'arte, secondo le prescrizioni tecniche prestabilire e i disegni di progetto;
- 2) se è stata eseguita in conformità del contratto e delle varianti regolarmente ordinate;

3) se i dati dai conti e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni forme e quantità, ma anche per qualità dei materiali e delle provviste.

Articolo 42

TERMINI DEL COLLAUDO O DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi
2. Per appalti fino a 500.000 €, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, di cui all'art 237 del DPR 207/2010, che deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori salvo quanto previsto dall'art 141 del codice dei contratti e dall'art 215 del DPR 207/2010. Per appalti di importo superiore ai 500.000,00 € e fino a € 1.000.000,00 è facoltà dell'Ente Appaltante sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è emesso in conformità a quanto indicato dall'art 237 del DPR 207/2010 ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Articolo 43

MANUTENZIONE ORDINARIA

Per manutenzione ordinaria s'intende: tutte le prestazioni atte al funzionamento delle apparecchiature, componenti, strumenti, che comportano l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo per l'uso corrente. Le prestazioni di manutenzione ordinaria sono a carico dell'Appaltatore sino alla emissione del certificato di collaudo, materiali d'uso compresi.

CAPITOLO VII

CONTROVERSIE, ARBITRATO, SCIoglimento, RESCISSIONE.

Articolo 44

FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140, del D.Lgs. 163/2006.
2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'operatore economico mandatario o di un mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 45

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI – RECESSO

- 1) La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità di cui agli artt. 135, 136, 137 e seguenti del D.Lgs. 163/2006
- 2) La Stazione appaltante si riserva comunque di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o dei piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all'impresa dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
 - λ) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
- 3) Il contratto è altresì risolto di diritto, in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 4) Ai sensi dell'art. 6, comma 8, primo periodo, del regolamento, in caso di ottenimento di DURC dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante procede, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, alla risoluzione del contratto.
- 5) In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
- 6) Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
- 7) La stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate all'art. 134 del D.Lgs n. 163/2006.
- 8) La stazione appaltante potrà recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed accertamenti nel cantiere previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, riceva dal Prefetto comunicazione del rilascio dell'informazione prevista all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, che evidenzia situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell'appaltatore. In tal caso la stazione appaltante procederà al pagamento del valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
- 9) In caso di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del d.lgs 163/06 la stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di cui all'art 140 del d.lgs 163/06.

Articolo 46

RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA, RISERVE

1 - Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa, in conformità delle disposizioni vigenti di legge in materia.

2 –ai sensi dell'articolo 240 comma 1 del D.Lvo n.163/2006 qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'Amministrazione, entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario.

L'Amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

Articolo 47

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di eventuali controversie tra l'Appaltatore e l'amministrazione Appaltante, dovrà avvenire secondo le procedure previste dal nuovo codice dei contratti pubblici D.L.vo n° 163/2006 e indicate agli articoli 240 e 240 bis oltre alle norme e alle disposizioni legislative e regolamentari non abrogate dallo stesso codice.

Insorgendo controversie, l'Appaltatore non potrà mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi alla esecuzione degli ordini della Stazione Appaltante.

Articolo 48

ARBITRATO

Per tutte le controversie in relazione al contratto assunto è esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 49

ESECUZIONE D'UFFICIO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Quando, per negligenza grave oppure, per grave inadempienza agli obblighi contrattuali, l'Appaltatore compromette la buona riuscita dell'opera, l'amministrazione, previa intimazione ad eseguire i lavori e successiva constatazione mediante verbale, potrà esercitare la facoltà di eseguire d'ufficio i lavori in danno dell'Appaltatore: eventualmente, potrà dichiarare la risoluzione contrattuale con provvedimento motivato da notificarsi all'Appaltatore.

Nel caso di frode dell'Appaltatore, in relazione ai lavori di cui al presente appalto, l'Amministrazione, in attesa della definizione dei danni conseguenti, a tale comportamento fraudolenti, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente.

CAPITOLO VIII

RESPONSABILITA'

Articolo 50

GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITA' DELL' OPERA

Il pagamento della rata di saldo non costituisce, previa copertura assicurativa, presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 del C.C. comma 2 (art.141 D.L.gs 163/2006 comma 9). Il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell'opera, realizzata mediante il presente appalto, si estenderà per due anni dalla data della consegna dell'opera, purché i danni siano denunciati dall' Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Salvo il disposto dell'art. 1669 dei C.C. e le eventuali prescrizioni dei presente capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Appaltante per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

I danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi, si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura, eventualmente alterate durante le riparazioni.

E fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite all'Appaltante.

L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di

forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministero dei lavori pubblici, l'Appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi

Articolo 51

DANNI DI FORZA MAGGIORE

1 - I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali, saranno compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 del Capitolato Generale, sempre che i lavoratori siano stati misurati ed iscritti a libretto.

2 - I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

3 - Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite dei materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore. Nessun compenso sarà dovuto, qualora a determinare il danno, abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

Articolo 52

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che, egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale si intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento.

Tale obbligo è da intendersi anche in riferimento alla tutela dell'ambiente e del contesto territoriale in cui si svolgeranno i lavori.

L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi.

Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore farà osservare le misure generali di igiene e di tutela previste nel Decreto Legislativo n. 626/1994.

CAPITOLO IX

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Articolo 53

NORME GENERALI

1 - Per i lavori a corpo troveranno applicazione le norme generali del Capitolato di Appalto e degli articoli relativi.

I compensi a corpo di cui al comma 1 comprendono tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto e scarico, manipolazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi stessi, i dazi e le imposte di ogni

genere nessuna esclusa, le indennità di cava, l'apertura di passaggi provvisori, le occupazioni dei terreni con i relativi oneri per l'impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali di rifiuto, il taglio e l'eliminazione di vegetazione, ecc.

Le opere provvisorie di ogni genere ed entità, le spese generali, l'utile dell'impresa e quanto altro possa occorrere per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte a qualunque altezza e profondità e secondo le prescrizioni progettuali o contrattuali, le indicazioni della Direzione Lavori e quanto altro, eventualmente non specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.

2 - Per i lavori a misura troveranno applicazione le seguenti norme generali:

- a) la descrizione di tutte le categorie di lavoro e i relativi prezzi unitari - in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura sotto deduzione del ribasso d'asta sono riportati per ogni categoria di lavoro nell'Elenco Prezzi Unitari allegato al presente Capitolato, costituendone parte integrante;
- b) la quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso, in relazione a quanto è previsto nell'Elenco Prezzi Unitari, allegato al presente Capitolato;
- c) i lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto, anche se le misure di controllo rilevate dagli incaricati (spessori, lunghezze e cubature ecc.) dovessero risultare effettivamente superiori;
- d) soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni, se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate misure minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'impresa;
- e) le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dall'impresa;
- f) l'Appaltatore sarà obbligato, inoltre, a prendere egli stesso l'iniziativa per inviare la Direzione dei Lavori a provvedere alle necessarie misurazioni, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavori non si potessero più accertare;
- g) qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantità di lavoro non potessero venire esattamente accertate, l'Appaltatore dovrà accettare le valutazioni che verranno fatte dalla Direzione dei Lavori, in base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovrà sottostare a tutte le spese che si rendessero necessarie per eseguire i ritardati accertamenti;
- h) resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

3 - I prezzi unitari di cui al comma 2 comprendono:

- A) relativamente alla merce degli operai: ogni spesa per fornire gli operai stessi degli attrezzi ed utensili del mestiere e la loro manutenzione e nel caso di lavoro notturno o di lavori da eseguirsi in locali oscuri, anche la spesa per la illuminazione dei cantieri di lavoro; nonché la quota per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e l'utile dell'impresa;
- B) relativamente ai noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti all'uso; sono comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di ricambio, i periodi di inoperosità, le spese generali e l'utile dell'impresa; nei prezzi per i trasporti, per il funzionamento dei mezzi d'opera, si intendono altresì compresi il personale necessario con tutti gli oneri del precedente capo dell'elenco prezzi, il carburante, gli olii, i grassi e quanto altro occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati;
- C) relativamente ai materiali a piè d'opera: ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro trasporto in sito, carico e scarico, dazi e tasse di ogni genere, nessuna esclusa, sprechi, spese generali e utile dell'impresa e quanto altro occorra per dare i materiali stessi pronti a piè d'opera sul luogo di impiego.

4 - I prezzi unitari dei lavori a misura, nonché i prezzi e compensi dei lavori a corpo, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto rischio e quindi fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'articolo 133 del D.Lvo n° 163/2006 (prezzo chiuso).

Articolo 54

EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI E LORO PREZZI

1 - Per l'esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti nell'Elenco Prezzi Unitari si farà riferimento ai seguenti listini:

Listino Prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni – anno 2014

Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche - Regione Lombardia - anno 2011

In subordine, listino Camera di Commercio di Milano - anno 2013 trimestre quarto

Articolo 55

REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI -PREZZO CHIUSO

1 – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 133 comma 2 del D.Lvo n° 163/2006 per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.

2 - Per i lavori, di cui al comma 1 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (duepercento), all'importo dei valori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del due per cento.